

Bruxelles, 20 settembre 2016
(OR. en)

12160/16
ADD 1 REV 3

EF 271
ECOFIN 791
DELECT 189

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2016) 3999 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../...DELLA COMMISSIONE del 30.6.2016 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti - Obiezione da parte del Parlamento europeo all'atto delegato = Dichiarazioni

Dichiarazione di Germania, Regno Unito, Francia, Austria, Croazia, Svezia, Irlanda, Slovenia, Lituania, Cipro, Romania, Finlandia, Danimarca, Portogallo, Paesi Bassi, Malta, Estonia, Ungheria, Grecia, Belgio, Bulgaria, Lettonia, Repubblica ceca e Slovacchia

Sosteniamo fermamente l'introduzione a livello dell'UE di un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori al dettaglio con l'obiettivo di fornire loro informazioni chiare, accurate e confrontabili su tutti gli strumenti rientranti nel campo di applicazione del regolamento PRIIP (prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati).

Riteniamo importante la piena applicazione del regolamento PRIIP che è essenziale al fine di rispondere alle necessità dei cittadini dell'UE nei confronti di prodotti con i quali accumulare risparmi e investimenti e contribuisce nel contempo a mercati dei capitali efficienti propizi a finanziare la crescita economica dell'UE.

Anche alla luce del rigetto delle norme tecniche di regolamentazione PRIIP da parte del PE, invitiamo la Commissione a valutare di posticipare soltanto la data di applicazione del regolamento PRIIP, senza alcuna modifica delle altre disposizioni del regolamento (livello 1). Riteniamo che la Commissione debba proporre di posticipare la data di applicazione di 12 mesi al fine di concedere un lasso di tempo sufficiente a chiarire le questioni in sospeso e raggiungere gli obiettivi del regolamento PRIIP.

Dichiarazione della Croazia

La Croazia teme che la proposta di adeguamento della scala di rischio di mercato e la proposta di discostarsi dalla scala OICVM nel documento contenente le informazioni chiave possano avere conseguenze potenzialmente negative in termini di percezione del rischio al dettaglio e di processi di vendita dell'industria. Riteniamo che in particolare in questo settore siano necessarie ulteriori riflessioni estremamente accurate. Non possiamo, pertanto, sostenere le norme tecniche di regolamentazione né il relativo atto delegato nella sua forma attuale che le contiene.

Anche nel settore delle assicurazioni nutriamo preoccupazioni relative al contenuto delle norme tecniche di regolamentazione e alla metodologia utilizzata per il calcolo, che non possono essere affrontate tramite orientamenti giuridicamente non vincolanti di livello 3. È importante sottolineare con maggiore chiarezza due aspetti essenziali: i costi e i rischi per i consumatori. Rileviamo anche la necessità di chiarire che i prodotti di investimento assicurativi includono una copertura assicurativa per gli investitori e che il documento contenente le informazioni chiave non deve essere fuorviante o eccessivamente complesso per i clienti, in particolare per quanto concerne la sua lunghezza.

Suggeriamo, inoltre, che i costi relativi al premio per il rischio biometrico siano presentati quali costi amministrativi collegati alla fornitura della copertura per il rischio biometrico. Anche se le imprese potessero separare i costi amministrativi e il premio per il rischio biometrico per alcuni tipi di prodotti, ciò potrebbe comunque portare a una rappresentazione fuorviante del prodotto (ad esempio, premio mensile di rischio variabile sulla base dell'importo a rischio).

Dichiarazione dell'Italia

Sosteniamo fermamente l'introduzione a livello dell'UE di un documento contenente le informazioni chiave con l'obiettivo di fornire agli investitori al dettaglio informazioni chiare, accurate e raffrontabili su tutti gli strumenti rientranti nel campo di applicazione del regolamento PRIIP.

Tenendo conto del rigetto delle norme tecniche di regolamentazione PRIIP da parte del Parlamento europeo e dei pareri espressi da altri Stati membri sulle tempistiche relative all'attuazione del PRIIP, invitiamo la Commissione a valutare di posticipare la data di applicazione del regolamento PRIIP per il periodo strettamente necessario ai colegislatori per approvare le norme tecniche di regolamentazione modificate e senza alcuna modifica al testo di livello 1, e all'industria per prepararsi all'attuazione delle nuove norme. In ogni caso la posticipazione non dovrebbe essere superiore a un anno.

Dichiarazione dell'Ungheria

Come indicato nella dichiarazione di 24 Stati membri, l'Ungheria sostiene totalmente l'introduzione a livello dell'UE di un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori al dettaglio e considera necessario posticipare di 12 mesi la data di applicazione del regolamento per concedere un lasso di tempo sufficiente a chiarire le questioni in sospeso nelle norme tecniche di regolamentazione e raggiungere gli obiettivi del regolamento PRIIP.

Desideriamo sottolineare alcune questioni in sospeso:

- per quanto concerne i prodotti che consentono opzioni multiple, le norme tecniche di regolamentazione contraddicono il regolamento PRIIP, dal momento che l'articolo 10-14 va oltre una *"descrizione generica delle opzioni di investimento sottostante e indica dove e come si può trovare una documentazione informativa precontrattuale più dettagliata"*;
- il premio per il rischio biometrico non dovrebbe essere presentato nel documento contenente le informazioni chiave come costo di investimento;
- il periodo di detenzione raccomandato non è applicabile/comprensibile/utilizzabile nel caso dei prodotti assicurativi, dal momento che essi vengono sottoscritti per periodi predeterminati. Inoltre, se il valore degli investimenti si riduce/scende prima della scadenza del contratto esso solleva questioni relative alla responsabilità;
- la revisione del documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere ulteriormente chiarita per evitare ulteriori questioni relative alla responsabilità;
- in diversi punti il testo è poco chiaro e lascia spazio a molteplici interpretazioni (ad esempio ai punti 42 e 43 dell'allegato 2).

Riteniamo che per raggiungere gli obiettivi del regolamento PRIIP queste questioni vadano affrontate. Di conseguenza invitiamo sia la Commissione che le autorità europee di vigilanza a fare tutto il possibile per risolvere le questioni nelle norme tecniche di regolamentazione e accrescere la protezione dei consumatori nell'UE.

Dichiarazione del Lussemburgo

Il Lussemburgo sostiene l'introduzione a livello dell'UE di un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori al dettaglio con l'obiettivo di fornire loro informazioni chiare, accurate e raffrontabili.

Il Lussemburgo, tuttavia, continua a nutrire preoccupazioni circa alcuni elementi delle norme tecniche di regolamentazione, incluse le disposizioni relative al calcolo dei costi. Una serie di disposizioni figuranti nelle norme tecniche di regolamentazione devono essere ulteriormente chiarite e allineate al testo di livello 1.

Alla luce del rigetto delle norme tecniche di regolamentazione da parte del PE, occorre valutare con urgenza una posticipazione di 12 mesi della data di applicazione del regolamento PRIIPS (senza modificare le altre disposizioni di tale regolamento) al fine di concedere un lasso di tempo sufficiente a chiarire le questioni in sospeso e garantire un'entrata in vigore coordinata delle disposizioni PRIIPS di livello 1 e 2.
